



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico Finanziaria

A.S. 2447

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga dei termini in materia di referendum, assegno temporaneo e IRAP

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

La direttiva 2002/58/CE del Parlamento e del Consiglio in materia di regolamentazione del settore delle comunicazioni elettroniche ha dettato alcuni criteri in merito alla conservazione dei dati dei traffici telefonici stabilendo che la normativa nazionale può consentire l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da una persona utilizzate, permettendo di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo.

In Italia, sulla scia dei principi della succitata direttiva, è stata improntata una disciplina legislativa, distinta a seconda della finalità di conservazione o di acquisizione.

Per quanto riguarda la conservazione, il vigente articolo 132 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della *privacy*) contiene la disciplina ordinaria, la quale prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione (comma 1). La stessa disposizione stabilisce che, entro tali termini, i dati siano "acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero" (comma 2).

Inoltre, una disciplina speciale è dettata dall'art. 24 l. 20.11.2017, n. 167, che, al fine di garantire strumenti di indagine efficace in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo, anche internazionale, per le finalità dell'accertamento e della repressione dei reati di cui agli artt. 51, comma 3-*quater*, e 407, comma 2, lettera a), c.p.p., ha





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico Finanziaria

innalzato a 72 mesi (3 anni) il periodo di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, in deroga a quanto previsto dall'art. 132, commi 1 e 1-bis, del Codice *privacy*.

Il quadro complessivo della disciplina della conservazione dei dati, pertanto, si articola secondo una sorta di quadruplica binario a seconda del tipo di reato perseguito. I tempi di conservazione sono di regola scanditi nei ventiquattro mesi, dodici mesi e trenta giorni previsti dall'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003; nei casi in cui vengono in rilievo reati a matrice terroristica o previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), i tempi di conservazione sono dettati dall'art. 24 l. n. 1677/2017. Ma il fornitore dei servizi, non potendo prevedere le richieste che gli perverranno in futuro, per adempiere ai suoi obblighi di conservazione, deve custodire in ogni caso tutti i dati di traffico per il termine massimo di settantadue mesi.

La citata direttiva, cui si è ispirata anche la legislazione italiana, è stata dichiarata non conforme ai principi del diritto unionale dalla Corte di giustizia europea (v. sentenza 2 marzo 2021, nella causa C-746/18, "HK"), motivo per cui si rende necessario rivedere le disposizioni contenute nel codice della *privacy* per conformarle ai recenti orientamenti della giurisprudenza internazionale.

Gli obiettivi della riforma che qui si realizza sono, dunque, l'adeguamento della disciplina della conservazione ed acquisizione dei dati di traffico ai principi sanciti dalla citata sentenza della Corte e, in particolare, la limitazione delle possibilità di acquisizione dei dati stessi ai soli procedimenti penali relativi a reati gravi, e ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, nonché l'importanza dell'attribuzione della competenza all'autorità giurisdizionale ai fini autorizzativi sopra indicati che deve, quindi, provvedere con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta ad indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Inoltre, è recepita l'esigenza di differenziare i limiti, le condizioni e i termini di conservazione dei predetti dati di traffico telefonico e telematico in ragione della particolare gravità del reato per cui si procede entro periodi massimi compatibili con il principio di proporzionalità richiamato a livello internazionale.

La riforma che novella il comma 3 dell'art. 132 del T.U. sulla *privacy* prevede regole chiare e precise, per sancire il divieto di una conservazione "generalizzata e indifferenziata" dei dati relativi al traffico telefonico e telematico, le "garanzie minime", nonché "i casi e i modi" per l'accesso ai dati.

L'intervento, pertanto, mira ad individuare i casi, che devono riguardare esclusivamente la lotta contro "forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica", per i quali soltanto è consentito l'accesso ai dati.

Inoltre sono individuati anche i "soggetti" che possono essere autorizzati ad accedere al predetto traffico, venendo l'accesso ammesso soltanto ai dati di chi è sospettato di reato e solo eccezionalmente in "situazioni particolari" (come ad esempio quelle in cui gli interessi vitali della sicurezza nazionale, della difesa o della sicurezza pubblica siano minacciati da attività di terrorismo), può ammettersi l'accesso ai dati di persone non sospettate, ma a condizione che





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico Finanziaria

esistano “elementi oggettivi che permettano di ritenere che tali dati potrebbero, in un caso concreto, fornire un contributo effettivo alla lotta contro attività di questo tipo”.

Infine, è stato ritenuto necessario il previo controllo effettuato da “un giudice o da un’entità amministrativa indipendente” e, in ossequio al principio della domanda, la decisione dell’autorità deve intervenire a seguito di una richiesta motivata delle autorità competenti presentata, in particolare, nell’ambito di procedure di prevenzione o di accertamento di reati ovvero nel contesto di azioni penali esercitate. Solo eccezionalmente, in “caso di urgenza, debitamente giustificata”, il controllo può essere successivo all’accesso ai dati, ma deve intervenire “entro termini brevi”.

In tal senso, vanno letti gli interventi inseriti **nel comma 1** del presente articolo, che apportano modifiche al comma 3 dell’articolo 132 del codice della privacy. In particolare, con l’introducendo comma 3-*bis* del sopracitato articolo, si definisce la procedura d’urgenza legittimando il pubblico ministero all’acquisizione con decreto motivato, dei dati, decreto che però è sottoposto a convalida del giudice entro le quarantotto ore successive dall’acquisizione. Si stabilisce, inoltre, che nel caso in cui il decreto del pubblico ministero non venga convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

Con il comma 3 -*ter* si stabilisce che rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1, i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento UE 679 del 2016, possono essere esercitati con le modalità di cui all’articolo 2-*undecies*, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.

Altro intervento di rilievo, è quello che si realizza con l’inserimento del comma 3-*quater* che stabilisce che i dati acquisiti in violazione delle disposizioni previste dal comma 3 e dall’introducendo comma 3-*bis* del citato articolo 132, non possono essere utilizzati.

Con l’introduzione del **comma 1-bis** all’articolo in esame si prevede, invece, che i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

Infine, con il **comma 1-ter**, si interviene sul terzo periodo del comma 1 dell’articolo 267 del codice di procedura penale, sostituendo le parole: «indica le ragioni» con: «indica le specifiche ragioni» in coerenza con la ratio della riforma alla materia in esame attuata con il presente articolo.

Sotto il profilo finanziario, si rappresenta che l’articolo in esame, dettando regole chiare e precise su quali dati dei tabulati telefonici l’operatore telefonico è chiamato alla conservazione, permette di ridurre notevolmente il materiale che deve essere trattenuto, liberando i fornitori da incombenze e adempimenti riferibili a qualsiasi procedimento penale.





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico Finanziaria

Infatti, si tratterà di dati che interessano procedimenti di prevenzione per finalità di tutela ed ordine pubblico o procedimenti di particolare gravità per reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni o relativi a molestie, minacce o disturbo della persona con sufficienti elementi indiziari al riguardo, e la cui conservazione è demandata alla sola autorizzazione del giudice. Inoltre, è da sottolineare il vincolo inserito con l'introducendo comma 1-bis, cioè la limitazione alla utilizzabilità, in quanto tali dati possono essere utilizzati solo unitamente ad altri elementi di prova raccolti a carico dell'imputato. In considerazione a quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259/03, la conservazione non può superare il termine stabilito dalla legge, vale a dire 72 mesi, termine entro il quale il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita, anche nell'ambito di procedimenti penali e su richiesta dell'autorità giudiziaria. Pertanto, si rappresentano gli effetti di neutralità finanziaria per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere ordinamentale che uniformano il diritto interno alle pronunce della Corte di giustizia europea ed alla normativa unionale.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

*La disposizione non comporta oneri. Infatti, secondo quanto disposto dall' articolo 1094, comma 2-bis del Codice dell'ordinamento militare, il Capo di stato maggiore della difesa viene collocato in posizione soprannumeraria agli organici della Forza armata di appartenenza, consentendo così, ove ne ricorrano i presupposti, l'effettuazione di una promozione aggiuntiva nel grado di generale di corpo d'armata o corrispondente. Invece, l'eventuale nomina a Capo di Stato maggiore della difesa, secondo la nuova opzione introdotta dalla norma in esame, di un generale titolare di una carica apicale già collocato in congedo e richiamato in servizio per il completamento del mandato non comporterebbe effetti sugli organici. Infine, viene introdotto il comma 1-bis che interviene sulla disposizione di cui all'art. 2233-quater del codice dell'ordinamento militare (D.lgs. 66/2010), norma a cui è aggiunto un ulteriore comma, il **3-quater** che dispone riguardo alla durata dei periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle quote di valutazione per l'avanzamento, periodi che, per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono ridotti di trenta giorni.*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO
Area Economico Finanziaria

Articolo 3

(Proroga urgente dei termini in materia di referendum)

L'articolo in esame apporta in via d'urgenza modifiche alla disciplina dei referendum regolamentata dalla legge n. 352 del 1970 recante “*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*”, sostituendo, esclusivamente con riferimento alle richieste di referendum annunciate nella Gazzetta Ufficiale, dopo il 15 giugno 2021 ed entro l'entrata in vigore del presente decreto-legge, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970, differendoli di un mese.

Al riguardo si evidenzia che la presente disposizione, che si limita a concedere un ulteriore mese per completare gli adempimenti connessi alla presentazione del referendum in capo ai promotori dello stesso, stante la natura meramente ordinamentale e procedurale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4

(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

L'articolo reca la proroga di un termine in materia di assegno temporaneo per figli minori: nelle more dell'attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46 recante “*Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale*”, il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, ha istituito l'assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto agli Assegni al nucleo familiare, disponendone l'erogazione a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 79 del 2021, disciplina le modalità di presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo per i figli minori, prevedendo che lo stesso è corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda, salvo che per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, per le quali sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Il presente decreto-legge proroga il predetto termine dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021. Si dispone, pertanto, che per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 siano corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. *Dalla predetta norma, che contiene disposizioni di carattere meramente procedurale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

L'articolo 5, che proroga ulteriormente il termine per la regolarizzazione dei versamenti relativi al saldo Irap 2019 e al primo acconto Irap 2020, *non determina variazioni in*





Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO Area Economico Finanziaria

termini finanziari rispetto alle previsioni già scontate in bilancio alla luce della circostanza che alla misura originaria per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell'art. 24, comma 3, del DL 34/2020, prudenzialmente non erano state ascritte maggiori entrate.

Articolo 6 **(Clausola di invarianza finanziaria)**

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall'attuazione del presente decreto-legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che agli adempimenti disposti dallo stesso decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

16/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

